

IL FORO AMMINISTRATIVO T.A.R.

ISSN 1722-2397

RIVISTA MENSILE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. V - Maggio 2006

5

DIRETTA DA

MARIA ALESSANDRA SANDULLI, GAETANO TROTTA

Si segnalano all'attenzione del lettore

- Tar Friuli Venezia Giulia, 22 maggio 2006 n. 350, *sul limiti di applicazione dell'art. 23 bis, l. n. 1034 del 1971 in caso di nomine precedute da deliberazione del Consiglio dei Ministri* 1618
- Tar Liguria, Sez. II, 26 maggio 2006 n. 502, *sulla sorte del contratto a seguito di annullamento dell'aggludicazione* 1636
- Tar Lazio, Sez. III ter, 24 maggio 2006 n. 3792, *Sulla sottoposizione del gestore del sistema elettrico agli obblighi del servizio pubblico enucleati dall'art. 3 della convenzione annessa al d.m. 20 aprile 2005* 1717
- Tar Puglia, Bari, Sez. II, 29 maggio 2006 n. 2125 e Tar Campania, Napoli, VII, 12 giugno 2006 n. 6891, *sulla natura della nuova disposizione c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990* 1859, 1822
- Tar Sicilia, Catania, Sez. I, 8 maggio 2006 n. 701, *sulla giurisdizione esclusiva del g.a. in caso di controversie riguardanti oneri concessori vantati dal Comune* 1888
- Tar Sardegna, 9 maggio 2006 n. 892, *sull'inapplicabilità per le domande risarcitorie della dilatazione dei termini processuali ex art. 23 bis, l. 1034 del 1971* 1896



www.giuffre.it/riviste/foro

Per i testi dei provvedimenti più importanti non inseriti nel fascicolo



DOTT. A. GIUFFRÈ EDITORE

nità - Determinazione - Fissazione rimessa al Consiglio comunale - Controversia - Giurisdizione generale di legittimità del g.a. - Sussistenza - Fattispecie.

La controversia avente ad oggetto la domanda con la quale il difensore civico di un comune, funzionario onorario, chiede che gli venga liquidata l'indennità rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo nel caso in cui manchi una disciplina normativa puntuale del compenso richiesto, con la conseguenza che la sua erogazione è affidata alla libera valutazione dell'Autorità che ha proceduto all'investitura, con ciò configurandosi, in capo al richiedente, una posizione di interesse legittimo (nella fattispecie, lo statuto del comune e il regolamento comunale per la nomina e l'esercizio delle funzioni di difensore civico stabilivano che l'indennità del difensore civico fosse fissata dal Consiglio comunale in misura non inferiore all'indennità di carica spettante agli assessori comunali e non superiore al doppio di essa, mancando, dunque, una normativa positiva per la disciplina in maniera precisa del quantum dell'indennità in questione) (1).

(1) Cons. St., sez. IV, 24 marzo 2005 n. 1272, in questa *Rivista C.d.S.*, 2005, 773.

1412 - Sez. II — 22 maggio 2006 — Pres. Zuballi — Est. Rovis — P. (avv. Bertolissi, Gaz) c. Comune di Caorle (avv. Borella, Stivanello Gussoni), Soc. S. (avv. Ruhr, Curato).

[2964/292] Edilizia - Concessione edilizia e licenza di abitabilità - Pertinenza urbanistica (anche per i parcheggi) - Regolamento edilizio comunale - Autorimesse pertinenziali - Previsione dell'esclusione dal calcolo ai fini della volumetria - Disciplina di cui all'art. 9 l. n. 122 del 1989 modificato dall'art. 17 comma 90, l. n. 127 del 1997 - Illegittimità della norma regolamentare - Sussistenza - Fattispecie.

(L. 24 marzo 1989 n. 122, art. 9; l. 15 maggio 1997 n. 127, art. 17 comma 90).

È illegittima la norma di un regolamento edilizio comunale che esclude le autorimesse costruite nelle z.t.o. A, B e C1, siano esse fuori terra o interrate o al piano terra dell'edificio principale, dal computo del calcolo dell'indice di utilizzazione purché accessorie all'edificio principale, così prevedendo espressamente che le autorimesse pertinenziali realizzate nelle ridette zone non vengano calcolate ai fini della volumetria, in quanto essa contrasta con l'art. 9, comma 1, l. n. 122 del 1989, come modificato dall'art. 17, comma 90, l. n. 127 del 1997, norma che consente ai proprietari di immobili di realizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, parcheggi a pertinenza delle singole unità immobiliari purché, però, siano allocati nel sottosuolo o al piano terreno dell'immobile stesso o nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato (nel caso di specie il Tribunale amministrativo ha rilevato che il parcheggio pertinenziale all'immobile oggetto di ristrutturazione edilizia, che si articolava su due livelli fuori terra, non poteva essere assentito né sulla base della l. n. 122 del 1989, che permette la costruzione di parcheggi in deroga agli strumenti urbanistici solo al piano terreno dell'edificio o nel sottosuolo, né sulla base dell'ordinaria legislazione urbanistica, in quanto il lotto ove esso veniva realizzato era privo di ulteriore possibilità edificatoria) (1).

(1) Cfr. TAR Veneto, sez. II, 6 settembre 2002 n. 5229, in questa *Rivista*, 2002, 2821 (s.m.) (con riferimento all'art. 9 cit., avente carattere eccezionale in quanto introduce una deroga alla disciplina urbanistica).

1425 - Sez. II — 22 maggio 2006 — Pres. Zuballi — Est. Farina — G. (avv. Grimani) c. Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura AVEPA (avv. Morra), AVEPA di Venezia (n.c.), Regione Veneto (n.c.).

[6708/312] Procedimento amministrativo - Sovvenzioni, contributi, sussidi - Lavori ammessi a finan-